

# COMUNE DI CADENAZZO



## Regolamento per la refezione scolastica

## In generale

### **Art. 1**

In applicazione degli art. 37 e 39 della Legge sulla scuola dell'infanzia e sulla scuola elementare del 7 febbraio 1996, il Municipio può organizzare la refezione scolastica.

## Scuola dell'infanzia

### **Art. 2 - Iscrizione**

Nel Comune è istituita la refezione scolastica.

I genitori che sono interessati alla partecipazione dei loro figli alla mensa della scuola dell'infanzia devono preventivamente iscriversi presso il direttore dell'istituto. Una volta accettata l'iscrizione, la partecipazione alla mensa è obbligatoria.

### **Art. 3 – Dispense dalla refezione scolastica**

Eventuali dispense dalla refezione scolastica per frequenza a tempo parziale o per particolari esigenze familiari sono accordate dal direttore, su richiesta scritta dei genitori.

## Scuola elementare

### **Art. 4 – Refezione**

Il Municipio organizza un servizio di refezione scolastica per gli allievi impossibilitati a rincasare a mezzogiorno.

Il direttore decide di volta in volta sull'accoglimento di nuovi allievi alla mensa scolastica, in base alle disposizioni municipali per l'iscrizione ed ammissione.

Frequenze saltuarie vengono concesse dal direttore solo in casi particolari e motivati.

## Disposizioni comuni scuola dell'infanzia e scuola elementare

### **Art. 5 – Refezione scolastica**

La refezione viene organizzata negli appositi spazi destinati a mensa presso le sedi principali della scuola stessa.

### **Art. 6 – Ingresso in cucina**

Per ragioni igienico-sanitarie non è consentito l'ingresso in cucina ai non addetti ai lavori, anche durante le giornate di scuola aperta.

### **Art. 7 – Menù**

Il menù settimanale è affisso agli albi dell'istituto.

### **Art. 8 – Tasse**

Le famiglie degli allievi che usufruiscono della refezione partecipano ai costi con una tassa. La stessa è fissata dal Municipio, in via di ordinanza, per ogni anno scolastico, in modo da coprire indicativamente dal 50 al 75 % dei costi.

### **Art. 9 – Copertura dei costi**

Per la copertura dei costi si prendono in considerazione le spese relative alle derrate alimentari e al costo del personale addetto alla cucina. Sono pertanto esclusi i costi relativi alla realizzazione e alla gestione della struttura (spazi, attrezzature, consumi di acqua, elettricità, riscaldamento, ecc.).

#### **Art. 10 – Prelievo della tassa**

Per la scuola dell'infanzia il Municipio invia alla famiglia dell'allievo la tassa, ricevuto il conteggio allestito dal direttore, il mese successivo a quello in cui si è usufruito della mensa.

Per la scuola elementare sono da acquistare i relativi buoni-mensa.

#### **Art. 11 – Determinazione della tassa**

Le tasse per singolo pasto sono stabilite come segue:

- scuola dell'infanzia da fr. 5.00 a fr. 9.00  
- scuola elementare da fr. 7.00 a fr. 12.00

#### **Art. 12 – Debitori della partecipazione**

La partecipazione delle famiglie è dovuta dai detentori dell'autorità parentale. Se questa è detenuta da entrambi i genitori gli stessi sono responsabili in solido.

#### **Art. 13 – Esecutività**

Le decisioni che stabiliscono la partecipazione delle famiglie, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo gli art. 80 LEF e 28 LALEF.

#### **Art. 14 – Vie di contestazione**

Avverso le decisioni degli organi comunali è dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale cantonale amministrativo.

#### **Art. 15 – Accordi con altri Comuni**

Restano riservati gli accordi particolari con altri Comuni per la partecipazione dei loro allievi alla refezione scolastica.

#### **Art. 16 – Entrata in vigore**

Ottenuta l'approvazione del Consiglio comunale e del Consiglio di Stato, il presente regolamento entra in vigore con effetto per l'anno scolastico 2007/2008.

Approvato dal Municipio il 16 agosto 2006

Il sindaco Il segretario  
Giuliano Maddalena Piero Maccagni

Approvato dal Consiglio comunale il 30 ottobre 2006

Il presidente Il segretario  
Orlando Ricca Piero Maccagni

Approvazione dalla Sezione enti locali il 12 febbraio 2007

Il capo sezione  
Elio Genazzi

Modifica articolo 4 e articolo 11:

Approvato dal Municipio il 10 novembre 2011

Approvato dal Consiglio comunale il 19 dicembre 2011

Approvato dalla Sezione enti locali il 13 febbraio 2012